



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Art. 6

Presunzione di equita' E' facolta' delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Versione in vigore dal 5 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
Estremi	Legge 21 aprile 2023, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-equo-compenso-delle-prestazioni/art-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it